

28/07/202
3035
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Katia
AGENZIA DELLA REGIONE
AUTONOMA DEL TRIESTE
DIREZIONE REGIONALE
CULTURA E SPETTACOLO

**«ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE ROSSO A.P.S.»
(ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO**

**Art. 1
Denominazione – Sede – Durata**

È costituita, ai sensi degli artt. 76 e 87 della Costituzione e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, del Codice civile e della normativa in materia un'Associazione non riconosciuta di promozione sociale, senza scopo di lucro, ente del Terzo Settore denominata "Associazione culturale Il Ponte rosso APS" (di seguito indicata come Associazione). L'associazione è apartitica e aconfessionale, ispirata ai principi di uguaglianza e libertà civile e di non discriminazione di etnia, di genere, religiosa, è a struttura democratica, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed ha finalità civiche e di utilità sociale. Essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato ed ha sede legale nel Comune di Trieste. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 2
Statuto: efficacia e interpretazione**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della normativa regionale in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

**Art. 3
Finalità e attività**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, nel campo della promozione e diffusione della cultura in ambito letterario, artistico, storico e dello spettacolo mediante l'organizzazione e lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'impegno volontario dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117/17:

- Lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/17.

L'Associazione intende concretizzare le attività di interesse generale sopra riportate attraverso le seguenti azioni:

- organizzazione di convegni, conferenze, presentazioni di libri, mostre d'arte;
- organizzazione di concorsi letterari e artistici;
- edizione di volumi in formato cartaceo e/o digitale;
- organizzazione e mantenimento di siti WEB finalizzati all'informazione e commento sulle attività dell'Associazione;
- realizzazione di pubblicazioni e riviste prevalentemente in formato digitale e/o consultabili sul WEB o in via eccezionale a mezzo stampa, previa in tale ultimo caso la registrazione presso il Tribunale competente;
- promozione e organizzazione, anche in collaborazione con altri enti, di progetti di ricerca culturale;
- realizzazione di attività culturali in collaborazione con le scuole per l'ampliamento dell'offerta didattico-formativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

Art.4 Ammissione

All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, etnia, religione che si riconoscano negli obiettivi e nelle finalità perseguiti dall'Associazione e che intendano su base volontaria prestare il proprio contributo di partecipazione con le loro conoscenze e competenze.

Per aderire all'Associazione è necessaria la presentazione di una richiesta in forma scritta su cui il Comitato direttivo si esprime con delibera entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda il Comitato direttivo invierà la delibera motivata all'interessato rifiutato, che avrà a disposizione sessanta giorni dalla ricezione della stessa per richiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e l'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati



Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 117/17 e ss.mm.i.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa annuale secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo; la quota sociale deve essere versata in unica soluzione ed è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione; l'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso;
- mantenere un comportamento di relazione reciproca improntato a rispetto, correttezza, lealtà e onestà, assenza di fini di lucro;
- svolgere le attività regolarmente concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario, all'interno dell'Associazione, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune per libera scelta mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La sua attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 7

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione o morosità

Handwritten signatures:
Xii
Rendola

oltre il termine di due anni.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, il quale adotta apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio direttivo, ovvero svolga attività tali da arrecare all'Associazione danni materiali e morali, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con deliberazione che deve essere comunicata all'associato, il quale può presentare le proprie controdeduzioni e proporre appello all'Assemblea, che delibererà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- Il Consiglio direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 9

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. Vi hanno diritto di voto tutti gli iscritti nel Libro degli associati che siano in regola con il pagamento della quota sociale, se prevista.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne diversa indicazione votata a maggioranza dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante con qualifica di Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione o in altra sede deliberata dal Consiglio direttivo, in libera visione a tutti gli associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Art. 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- discute e approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito alla deliberazione di esclusione del Consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 11

Assemblea ordinaria e modalità di convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. In questi casi l'Assemblea dovrà aver luogo entro e non oltre il mese successivo a quello della richiesta.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente luogo, data, orario e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo (e-mail o fisico) risultante dal libro degli associati. L'Assemblea, quando se ne ravvisi l'esigenza, può svolgersi anche in forma di videoconferenza digitale in modalità sincrona.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi a partire dal giorno successivo alla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, convocata e costituita con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera la modifica dello Statuto dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio; delibera sul trasferimento di sede dell'Associazione al di fuori del Comune; delibera sull'espulsione dei soci; delibera su altro argomento di carattere straordinario sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 13

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con specifica motivazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari tra 3 e 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli Associati per la durata di anni 3 e rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi su convocazione scritta del Presidente spedita ai suoi membri con almeno 3 giorni di anticipo sulla data di svolgimento e con allegato Ordine del giorno. Il Consiglio direttivo si riunisce anche quando ne facciano richiesta almeno tre membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio direttivo, quando se ne ravvisi l'esigenza, può svolgersi anche in forma di videoconferenza digitale in modalità sincrona.

Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Segretario-Tesoriere dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sulla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative e approva le singole spese;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- può rigettare le domande degli aspiranti associati.

Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Fin
Ru



Art. 14 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo (3 anni) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato ovvero su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e ne cura il regolare svolgimento, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione o in altro luogo deliberato dal Consiglio direttivo

[Handwritten signature]

Art. 15 Il Segretario-Tesoriere

Nominato dal Consiglio direttivo nella prima riunione all'inizio del suo mandato, il Segretario ha anche le funzioni di Tesoriere e provvede:

- alla verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- alla cura, tenuta e aggiornamento del Registro degli Associati
- alla cura della corrispondenza dell'Associazione;
- alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.

[Handwritten signature]

Art. 16 Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art.17 Organo di Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 18

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
- contributi pubblici e privati derivanti dallo Stato e da organizzazioni internazionali, da amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, fondazioni ed enti in genere e altre persone fisiche e giuridiche;
- donazioni e lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, previa delibera del Consiglio direttivo;
- rendite patrimoniali;
- eventuali erogazioni, sovvenzioni di terzi e di associati accettate dal Consiglio direttivo che delibera in merito all'utilizzazione;
- rimborsi da convenzioni accettate dal Consiglio direttivo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 19

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Il denaro contante di cui l'Associazione dispone deve essere registrato su un libro cassa o depositato presso Istituti di Credito con sede o agenzia a Trieste.

Art. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste all'Art. 3 del presente Statuto.

Art. 21

Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

Art. 22

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 23

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24

Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può esser ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 27

Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 28

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo (ove presente), e degli altri organi sociali;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare in visione diretta i libri sociali tenuti presso la Sede legale dell'Associazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 30

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e, in quanto compatibile, al Codice civile.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Art. 31 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Associazione e gli associati o tra gli associati medesimi sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre (3) arbitri, i quali giudicheranno «ex bono et aequo» senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste. L'arbitrato si svolge presso la sede dell'ex bono et aequo.

Francesco

